

**COMUNE DI PIODE**

PROVINCIA DI VERCELLI

N.° 13/22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ESAME E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' REMOTA O MISTA.**

➤

L'anno 2022, addì 18 del mese di maggio alle ore 20.30 , previa osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti

Davide Ferraris - sindaco	si
Piero Ferraris	si
Gilardi Francesca	si
Bruno Ferraris	si
Demilliani Davide	no
Chiara Giacobini	no
Alberto Daffara	si
Palo Cristina	no
Barbara Baladda	si
Graziano De Dominici	si
Giuseppe Ferraris	si

Totale presenti n° 8

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: Mollia dr.ssa Antonella.  
Essendo legale la seduta, assume la presidenza il Sindaco, Ferraris Davide, per trattare l'argomento in oggetto.

Il Sindaco propone il seguente atto deliberativo con oggetto: disciplinare il funzionamento delle sedute di consiglio comunale, in videoconferenza, audioconferenza o in altre modalità telematica

Il Segretario relaziona quanto segue:

Secondo quanto disposto dal T.U.E.L., gli enti locali hanno potestà di disciplinare il funzionamento delle sedute dei propri organi collegiali.

Alla luce di tale potestà, dunque, va evidenziato che alcune amministrazioni locali hanno adottato, ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo 73 del DL n. 18/2020 che stabilisce che *"al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità"*, la possibilità da parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica.

Ciò peraltro è stato possibile anche in base alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, *"nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

Le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale, di svolgimento da remoto o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali, quindi, si inserivano a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali, limitandosi a confermare tale facoltà e consentendo, di poter procedere con tali modalità *"anche in assenza di apposita disciplina"*

L'articolo 73, citato, dunque, introduceva una deroga (svolgere le sedute da remoto o in modalità mista pur in assenza di disciplina) a una modalità di svolgimento delle sedute degli organi, quella telematica, già utilizzata dagli enti locali. Dunque, la norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l'aspetto relativo alla deroga appena descritta.

L' Anci, con provvedimento prot. n. 28/VSG/SD avente a oggetto *"NOTA SULLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DA REMOTO O IN MODALITÀ C.D. MISTA, ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA"*, rileva che, tutte le discipline adottate dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di tale facoltà della materia *"de qua"*.

Si ritiene quindi, di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle eventuali Commissioni così come è già stato deliberato per le riunioni dell'Organo esecutivo, mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in videoconferenza, teleconferenza, audioconferenza o altra modalità telematica.

*A questo punto,*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che ciascun organo collegiale possiede un proprio potere di autoregolazione;

Dato atto, per tutto quanto sopra esposto di disciplinare come segue, le modalità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle eventuali Commissioni:

1. La partecipazione alle riunioni di Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle eventuali Commissioni è consentita anche in videoconferenza, audioconferenza o altre modalità telematiche, consentendo che uno o più dei componenti l'Organo e il Segretario Generale e altri eventuali dipendenti di supporto partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede.

La seduta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario Generale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi.

Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede del Comune.

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, audioconferenza o altre modalità telematiche;

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza assicurano:
  - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
  - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
  - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
    - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
    - intervenire nella discussione;
    - effettuare una votazione palese.

3. Per la validità dell'adunanza in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione a verbale.

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video o in altre modalità telematiche, garantisca al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio o

video o altra modalità telematica, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto;

### DELIBERA

per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di disciplinare il funzionamento delle sedute di consiglio comunale, in videoconferenza, audioconferenza o in altre modalità telematica come segue:

- 1) La partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle eventuali Commissioni è consentita anche in videoconferenza, audioconferenza o altre modalità telematiche, consentendo che uno o più dei componenti l'Organo e il Segretario Generale e altri eventuali dipendenti di supporto partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede.

La seduta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario Generale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi.

Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede del Comune di Verbania.

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, audioconferenza o altre modalità telematiche.

- 2) Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza assicurano:
  - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
  - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
  - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
    - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
    - intervenire nella discussione;
    - effettuare una votazione palese;
- 3) Per la validità dell'adunanza in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione a verbale.

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video o in altre modalità telematiche, garantisca al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio o video o altra modalità telematica, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

Il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.

Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(MOLLIA DR.SSA ANTONELLA)

A questo punto viene aperta la discussione:

- il Sindaco spiega che questa modalità viene utilizzata in caso di emergenza avendo l'intenzione di convocare il consiglio sempre in presenza;

Dopo ampia e serena discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali ha espresso parere favorevole;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta su estesa di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere e rendere immediatamente applicabile la metodologia del funzionamento, per consentire ai componenti di partecipare alle sedute in modalità remota;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente  
Ferraris D.



Il Segretario comunale  
Mollia A.

- PUBBLICAZIONE albo -

Certifico, su dichiarazione del messo comunale, che copia della presente viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal 08 LUG 2022

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi del D.l.gvo n° 267/00, art. 134, comma 4.

Piode,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo;

Piode, 08 LUG 2022

Il Segretario comunale